

Presiede la riunione il Vice Presidente F.Frezza- Presidente R..Pasquino

In grado di prima convocazione in prosieguo di seduta

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dr. G. Virtuoso

Il Vice Presidente pone all'esame dell'aula la deliberazione di G.C. n.397 del 25/05/2012 avente ad oggetto: "Istituzione dell'imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti alloggiati nelle strutture ricettive turistiche alberghiere ed extralberghiere della città di Napoli, di cui all'art.4 del D.Lgs.14.03.2011, n.23 ed Approvazione del relativo Regolamento di istituzione dell'imposta ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.15.12.1997,n.446 e comunica che la stessa è stata trasmessa per i relativi pareri alle Commissioni Bilancio, Diritti e Sicurezza, Trasparenza, Cultura e Turismo, Attività produttive e Commercio, le quali l'hanno rinviata al Consiglio ed al Collegio dei Revisori dei Conti il quale "condivide l'adozione della deliberazione in esame, e null'altro osserva". La delibera è stata trasmessa anche a tutte le Municipalità; la V Municipalità ha espresso parere favorevole, mentre la II, la IV e la VII hanno espresso parere contrario.

L'Assessore Realfonzo illustra l'atto messo in discussione.

Sospensione tecnica per 10 minuti

Entra in aula il Presidente Pasquino e riassume la Presidenza

Si procede all'appello (presenti 41)

Il Consigliere Moretto è contrario all'imposizione di una tassa di soggiorno che dovrebbe offrire come corrispettivo servizi ai turisti e parla dell'emergenza rifiuti vissuta in città

Il Consigliere Nonno si dichiara anch'egli contrario all'atto in esame preoccupandosi della ricaduta in termini economici che potrebbe aversi sugli albergatori.

Il Consigliere Lebro ritiene che l'imposta non sia equa perché rapportata al numero di stelle dell'albergo e non al prezzo della camera.

Entrano in aula i Consiglieri Santoro e Molisso (presenti 43)

Il Consigliere Fiola interviene asserendo che non è opportuno istituire l'imposta di soggiorno il cui onere ricadrebbe sugli albergatori e su tutti gli operatori turistici.

La Consigliera Coccia mette in evidenza che la tassa di soggiorno è applicata dappertutto e che non ricade sui cittadini residenti.

Il Consigliere Pace si dichiara favorevole alla tassa

Entra in Aula il Consigliere Schiano (presenti 44)

Il Consigliere Lanzotti condivide quanto detto dal Consigliere Lebro

Entra in Aula il Consigliere Zimbardi (presenti 45)

Il Consigliere Attanasio annuncia il voto favorevole

Il Presidente sottopone all'Aula l' o.d.g. n.1 a firma Lanzotti che viene respinto a maggioranza con l'astensione del PD

Il Presidente sottopone all'Aula l' o.d.g. n.2 a firma Lanzotti che viene approvato all'unanimità con modifiche come proposto dall'Amministrazione (all. n. 1)

Entra in Aula il Consigliere Mundo (presenti 46)

Il Presidente sottopone all'aula l'o.d.g. n. 3 a firma del Consigliere Nonno

Il Consigliere Nonno lo illustra

L'Assessore Di Nocera ne propone la modifica

Il Presidente sottopone all'Aula l' o.d.g. n.3, così come modificato dall'Amministrazione, che viene approvato all'unanimità (all. n. 2)

Il Presidente sottopone all'aula l'emendamento n. 0.1

Il Consigliere Lebro lo illustra

Intervengono nella discussione i Consiglieri Fiola, Moretto, Verneti

Il Presidente mette in votazione per appello nominale l'emendamento n. 0.1

All'appello risultano allontanatisi il Sindaco e i Consiglieri Borriello C., Castiello e Zimbaldi (presenti 42)

L'esito della votazione per appello nominale è il seguente: Voti contrari 26, Voti favorevoli 12, Astenuti 4 (Presidente Pasquino, Consiglieri Molisso, Attanasio e Caiazzo)

L'emendamento n. 0.1 viene respinto a maggioranza

Il Presidente sottopone all'aula l'emendamento n. 1 a firma del Consigliere Troncone che lo ritira. Esce dall'Aula il Consigliere Palmieri (presenti 41)

Il Presidente passa all'emendamento n. 2 e lo mette in votazione, con il parere contrario dell'Amministrazione, per appello nominale

L'emendamento n. 2 viene respinto a maggioranza con 27 voti contrari, 9 favorevoli e 3 astenuti (Presidente Pasquino, Consiglieri Borriello A. e Maurino)

All'appello risultano allontanatisi i Consiglieri Esposito A., Fucito, Madonna ed entrato il Consigliere Palmieri (presenti 39)

Il Presidente sottopone all'aula l'emendamento n. 3 a firma del Consigliere Moretto che lo illustra

Intervengono nella discussione i Consiglieri Guangi e Nonno

Il Consigliere Fiola interviene per dichiarazione di voto

Il Presidente mette in votazione l'emendamento n.3 a firma del Consigliere Moretto per appello nominale e con il parere contrario dell'Amministrazione.

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio, con la presenza in aula di 37 Consiglieri, lo ha respinto a maggioranza con 28 voti contrari, 7 voti favorevoli e 2 voti di astensione (Presidente Pasquino e Consigliere Borriello A.)

Risultano allontanatisi i Consiglieri Lanzotti, Lebro, Maurino ed entrato il Consigliere Fucito (presenti 37).

Il Presidente sottopone all'aula l'emendamento n. 4 a firma del Consigliere Santoro il cui testo di seguito si trascrive:

EMENDAMENTO

a pag.4 nel comma B dopo le parole: "struttura ricettive extralberghiere € 1,00 a notte per persona" inserire; " ad esclusione degli Ostelli per la Gioventù".

Lo pone in votazione con il parere favorevole dell'Amministrazione ed assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato all'unanimità. (all.n. 3)

Il Presidente sottopone all'aula l'emendamento n. 5 a firma della Consigliera Lorenzi che lo ritira.

Il Presidente passa all'esame dell'emendamento n. 6 a firma del Consigliere Moretto che lo illustra.

Il Presidente lo pone in votazione con il parere contrario dell'Amministrazione ed assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che l'emendamento n. 6 è stato respinto a maggioranza con il voto di astensione del Consigliere Santoro e del Presidente Pasquino.

Il Presidente passa all'esame dell'emendamento n. 7 a firma del Consigliere Troncone che lo ritira.

Il Presidente passa all'esame dell'emendamento n. 8 a firma del Consigliere Moretto che lo illustra.

L'Assessore Di Nocera esprime parere contrario

Entra in aula il Consigliere Lebro (presenti 38)

Il Presidente pone in votazione, per appello nominale e con il parere contrario dell'amministrazione, l'emendamento n.8 ed assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che l'emendamento n. 8 è stato respinto con a maggioranza con 26 voti contrari, 5 voti favorevoli e 7

voti di astensione (Presidente Pasquino, Consiglieri Attanasio, Borriello A., Lebro, Molisso, Palmieri, Santoro)

Il Presidente sottopone all'aula l'emendamento n. 9 a firma del Consigliere Santoro il cui testo di seguito si trascrive:

II EMENDAMENTO

Nel regolamento allegato a pagina articolo 6 comma 1 aggiungere una ulteriore lettera F: "f) i residenti nel Comune di Napoli".

Lo pone in votazione con il parere favorevole dell'Amministrazione ed assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato all'unanimità. (all. n.4)

Il Presidente sottopone all'aula l'emendamento n. 10 a firma della Consigliera Lorenzi che su proposta dell'Amministrazione viene trasformato in o.d.g.

Il Presidente pone in votazione l' o.d.g. n.3 che viene approvato a maggioranza con l'astensione del consigliere Attanasio (all. n.5)

Pertanto in Consiglio

Premesso che l'art. 4 del Decreto Legislativo n.23 del 14.03.2011 Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale sancisce che: "... I comuni capoluogo di provincia possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno";

Visto che la disciplina generale di attuazione di detta imposta doveva essere contenuta in un regolamento da adottare ai sensi dell'art.17 comma 1 della Legge 23 Agosto 1988, n.400- d'intesa con la Conferenza Stato- Città ed autonomie locali- entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato Decreto Legislativo;

Rilevato:

- che il termine fissato per l'adozione del regolamento da parte della Conferenza Stato-città ed autonomie locali è scaduto e pertanto, i Comuni, come da disposizione contenuta nel citato art. 4 del D.Lgs. n.23 del 14.03.2011, hanno facoltà di adottare comunque i necessari regolamenti per l'istituzione dell'imposta, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n.446, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 1. il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare "interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi in materia di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei servizi pubblici locali".
 2. il tributo deve prevedere "criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 Euro per notte di soggiorno"
- che le entrate del Comune di Napoli derivano, in via generale, da prelievi che incidono solo sui cittadini napoletani anche se finanziano servizi di cui usufruiscono, allo stesso modo, soggetti che non contribuiscono all'equilibrio di bilancio;

Preso atto:

- che il previsto regolamento nazionale non è stato emanato entro i termini previsti dalla richiamata normativa e che pertanto è possibile

4

procedere all'adozione di un proprio regolamento che disciplini l'imposta in parola;

- della volontà dell'Amministrazione di procedere all'applicazione dell'imposta di soggiorno;

Considerato:

- che il Regolamento sull'imposta di soggiorno deve contenere, quali elementi essenziali: l'individuazione del soggetto passivo d'imposta e le esenzioni, i criteri di gradualità, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le modalità di versamento dell'imposta al Comune di Napoli nonché le sanzioni da applicarsi in caso di inadempimento;
- * che il criterio di gradualità può essere individuato nella differente classificazione delle strutture ricettive alberghiere e residenze turistico alberghiere così come indicate dalla L.R. 15/84 e nella differente tipologia turistica che utilizza le strutture ricettive di tipo extraalberghiero (bed and breakfast, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose d'ospitalità, agriturismi);
- * che, sulla scorta del suindicato criterio, la definizione tariffaria dell'imposta di soggiorno possa derivare dall'applicazione del seguente schema:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE

Classificazione 1 stella	Classificazione 2 stelle	Classificazione 3 stelle	Classificazione 4 stelle	Classificazione 5 stelle
€ 0,00	€ 1 a notte per persona	€ 2 a notte per persona	€ 3 a notte per persona	€ 4 a notte per persona

STRUTTURE RICETTIVE EXTRAALBERGHIERE

€ 1 a notte per persona

ad esclusione degli Ostelli per la Gioventù

- che in considerazione dei flussi turistici, relativi ai pernottamenti rilevati a consuntivo dell'anno 2011 sulle strutture ricettive napoletane, suddivise per categorie e classificazione, e sulla detrazione supposta per alcune categorie esenti, il gettito presunto dall'applicazione di detta imposta è di circa Euro 5.500.000,00 annui.

Letto

- 1) Il decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n.23;
- 2) Il Decreto Legislativo 267/2000;

Recepiti e fatti propri i pareri rilasciati dai Dirigenti firmatari dell' atto, nonché le osservazioni del Segretario Generale sulla proposta di G.C. n.397 del 25.05.2012 quale parte integrante del presente atto

DELIBERA

Con la presenza in aula di 37 Consiglieri, i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, per appello nominale a maggioranza con 27 voti favorevoli, 8 voti contrari e con l'astensione del Consigliere Borriello A. e del Presidente Pasquino e con 3 o.d.g. e 2 emendamenti precedentemente approvati

- a) di introdurre, in via sperimentale, a decorrere dal 1° del mese successivo alla approvazione del presente provvedimento, in attuazione dell'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'imposta di soggiorno a carico del non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Napoli, specificando che durante la fase di sperimentazione si aprirà un confronto con le associazioni di categoria;
- b) di determinare l'imposta di soggiorno, nel rispetto del criterio di gradualità secondo parametri di seguito specificati fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE

Classificazione 1 stella	Classificazione 2 stelle	Classificazione 3 stelle	Classificazione 4 stelle	Classificazione 5 stelle
€ 0,00	€ 1 a notte per persona	€ 2 a notte per persona	€ 3 a notte per persona	€ 4 a notte per persona

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE

€ 1 a notte per persona

ad esclusione degli ostelli per la Gioventù

- c) di approvare il Regolamento, così come emendato, sull'imposta di soggiorno nella Città di Napoli con la possibilità di modifica e/o integrazioni in base alle disposizioni che saranno emanate con il previsto regolamento nazionale;

Dare atto che costituiscono parte integrante del presente atto i seguenti allegati:


- 3) delibera di G.C. n.397 del 25.05.2012 composta da n.8 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 5, separatamente numerate;
- 4) n.3 ordini del giorno;
- 5) n.2 emendamenti;
- 6) relazione del Collegio dei Revisori;
- 7) Testo coordinato del Regolamento

Il Presidente attesa l'urgenza del provvedimento, pone in votazione l'esecuzione immediata dell'atto testè approvato, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.n267/00.

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio ha approvato l'esecuzione immediata all'unanimità.

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenografico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.

Il Coordinatore
Dr. G. Scilla




Il Dirigente
Dott. E. Barnati




del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:



Il Presidente del Consiglio Comunale
Prof. R. Pasquino



Il Segretario Generale
Dr. G. Virtuoso



Il Vice Presidente del Consiglio Comunale
Sig. F. Frezza





Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il 29 GIU. 2012
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000
viene assegnato a

P.R. Pro. Paolo Russo Am. Esposito Am. Di Noia Dott. Visibile Dott. Ricci
Dott. Michele Esposito Dott. Sanna Dott. Sestilli Dott. Cerone Aloff

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente
deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addì _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97
D.L.vo 267/2000 a:

Addì _____

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere
della procedura attuativa.

P.R. Firma _____



COMUNE DI NAPOLI

Consiglio comunale

Il Consigliere

MARCO NONNO

Gruppo PdL

Via Verdi 35 Napoli

Napoli

Protocollo n°

3 All 2

Ordine del Giorno allegato al bilancio Il Consiglio Comunale di Napoli

Appurato che

La introduzione dell'imposta di soggiorno con decorrenza immediata dall'anno 2012 non tiene conto delle seguenti difficoltà di carattere pratico:

- necessità di adeguare i software applicativi di ogni singola azienda nei tempi necessari;
- già nell'anno 2011 sono stati stipulati contratti con tour-operators "all inclusive" per i quali risulta increscioso e difficile chiedere al cliente il pagamento di un importo suppletivo e precedentemente non concordato;
- i gruppi vengono gestiti dalle agenzie di viaggio, le quali provvedono ai pagamenti su preventivi chiusi in anticipo. Chi pagherà l'imposta di soggiorno? Come si pensa di poter chiedere al singolo componente del gruppo una differenza per l'imposta di soggiorno?
- In città frequentemente transitano per alcuni giorni "forze dell'ordine" per fronteggiare situazioni di emergenza. Paga lo Stato italiano o deve pagare il singolo agente?
- Come andranno trattati il gran numero di immigrati che sono ospitati presso le strutture ricettive della città? Paga la Comunità Europea?
- Contrariamente ad altre località non si è tenuto conto di tipologie di turisti per le quali andrebbe applicata l'esenzione:

- gruppi di studenti in viaggio di istruzione
- Autisti di gruppi turistici, accompagnatori e guide turistiche

- quando scatta l'obbligo del versamento dell'imposta?

Al momento della emissione del documento fiscale o al momento della effettiva riscossione dell'imposta?

Si tenga presente che un gran numero di contratti di alloggio prevedono il pagamento del corrispettivo in tempi successivi rispetto alla fornitura del servizio.

- la legge istitutiva dell'imposta prevede una concertazione con le associazioni di categoria per definire le iniziative promozionali e gli obiettivi da raggiungere. Tutto ciò dovrebbe comportare la istituzione di un capitolo di bilancio autonomo sia in entrata che in uscita.

E' stato previsto in bilancio o le entrate serviranno a colmare altri buchi?

Conclusioni finali:

Dispone che :

~~F~~introduzione dell'imposta nel 2012 per un importo molto basso, pari a 1 euro per consentire un facile superamento delle difficoltà enunciate.

~~N~~el frattempo una concreta concertazione con le associazioni di categoria per l'adozione di un regolamento con entrate in vigore dal 1 gennaio 2013.

Il presidente del gruppo il Nono e le Ho a Napoli

ORDINE DEL GIORNO N. 3 MODIFICATO

L'Amministrazione impegna il Sindaco e la Giunta a proporre una concreta concertazione con le Associazioni di categoria per l'adozione di un Regolamento con entrata in vigore dal 1° gennaio 2013

FIRMATO


MARCO NONNO

3



CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI
GRUPPO «FUTURO E LIBERTÀ PER L'ITALIA»

(4)
All 3



Napoli, 15/06/2012

EMENDAMENTO alla delibera 397/2012

A pagina 4 nel comma B dopo le parole :

*"strutture ricettive extra alberghiere
€ 1 a notte per persona"*

inserire :

"ad esclusione degli Ostelli per la Gioventù"

*Il Consigliere Comunale
Capogruppo di Futuro e Libertà per l'Italia
dott. Andrea Santoro.*

A pp.



9
All 4

ora 12:30
20 GIU 2012
459/e

Napoli, 15/06/2012


APP

EMENDAMENTO alla delibera 397/2012

Nel regolamento allegato a pagina articolo 6 comma 1 aggiungere una ulteriore lettera F:

" f) i residenti nel Comune di Napoli "

Il Consigliere Comunale
Capogruppo di Futuro e Libertà per l'Italia
dott. Andrea Santoro





COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE VIII
SVILUPPO COMMERCIALE, ARTIGIANALE E TURISTICO
DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE
SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO E COMMISSIONI

TESTO COORDINATO
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Sommario

Articolo 1 - Istituzione dell'imposta ed oggetto del Regolamento	pag. 2
Articolo 2 - Presupposto del contributo	pag. 2
Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari	pag. 2
Articolo 4 - Misura dell'imposta	pag. 2
Articolo 5 - Versamento dell'imposta	pag. 2
Articolo 6 - Esenzioni	pag. 2
Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	pag. 3
Articolo 8 - Controllo e accertamento dell'imposta	pag. 3
Articolo 9 - Sanzioni	pag. 3
Articolo 10 - Riscossione coattiva	pag. 3
Articolo 11 - Rimborsi	pag. 4
Articolo 12 - Contenzioso	pag. 4
Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali	pag. 4

Articolo 1 - Istituzione dell'imposta ed oggetto del Regolamento

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle attività ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.

Articolo 2 - Presupposto del contributo

1. Presupposto del contributo è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Napoli, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento.

Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo del contributo è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Napoli.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "stelle", per le residenze turistico-alberghiere e per le attività ricettive extralberghiere con una specifica tariffa unica.

Articolo 5 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato, che rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento dell'imposta di soggiorno dovuta al Comune di Napoli, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, con le seguenti modalità:
 - a) con accredito mediante bonifico bancario - codice IBAN IT87 0010 1003 5941 0000 0046 012 intestato a Comune di Napoli - causale: "versamento imposta di soggiorno - trimestre - anno....."
 - b) tramite procedure di pagamento on line;
 - c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;

Articolo 6 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento del contributo di soggiorno:
 - a) minori entro il diciottesimo anno di età;
 - b) i pazienti in trattamento sanitario ricoverati in day-hospital presso strutture sanitarie del territorio comunale;
 - c) coloro che assistono degeni ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - d) i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni;

- e) rifugiati politici;
 - f) i residenti nel Comune di Napoli
2. L'esenzione di cui ai punti b), c) e d) del comma precedente è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante la generalità del malato o del degente e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente. I giustificativi delle esenzioni di cui al presente comma saranno conservati presso le strutture per gli eventuali controlli.

Articolo 7 - **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Napoli sono tenuti a:

- 1) dare informazioni ai propri clienti sulle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno, l'entità e le esenzioni previste, istituendo, a tal fine, appositi spazi;
- 2) dichiarare trimestralmente al Comune di Napoli, entro quindici giorni del mese successivo:
 - il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
 - il relativo periodo di permanenza
 - il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 6;
 - l'imposta dovuta;
 - estremi del versamento.

Articolo 8 - **Controllo e accertamento dell'imposta**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sul contributo di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

Articolo 9 - **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.l.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposte, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 - Rimborsi


1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Non si procede al rimborso del contributo per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti il contributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione.





DIREZIONE CENTRALE I
 DIREZIONE CENTRALE VIII
 DIREZIONE CENTRALE IX
 ASSESSORATO AL BILANCIO
 ASSESSORATO ALLO SVILUPPO
 ASSESSORATO ALLA CULTURA E TURISMO

Proposta al Consiglio

Proposta di delibera prot. n° 15 del 25/05/2012

Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 397

OGGETTO: Proposta al Consiglio Comunale "Istituzione dell'imposta di soggiorno a carico dei soggetti in residenza alloggiati nelle strutture ricettive turistiche alberghiere ed extralberghiere della città di Napoli, cui all'art.4 del D.Lgs. 14.03.2011, n.23 ed Approvazione del relativo Regolamento di istituzione l'imposta ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446"

Il giorno 25-05-2012, nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta

comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 12 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

Vincenzo SODANO

ASSENTE

Alberto LUCARELLI

P

Luigi D'ANGELO

P

Giuseppe NARDUCCI

P

Luigi DE FALCO

P

Annunziata PALMIERI

P

Antonella DI NOCERA

P

Riccardo REALFONZO

P

Luca DONATI

P

Giuseppina TOMMASIELLI

P

Luca ESPOSITO

P

Bernardino TUCCILLO

P

m

Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P".

la Presidenza: IL SINDACO LUIGI de MAGISTRIS

il Segretario del Comune: DR. VINCENZO ROSSETTI

IL PRESIDENTE

Per la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA su proposta congiunta degli Assessori: al Bilancio, allo Sviluppo e alla Cultura e Turismo

Premesso che l'art. 4 del Decreto Legislativo n.23 del 14.03.2011 Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale sancisce che: "... I comuni capoluogo di provincia possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno";

Visto che la disciplina generale di attuazione di detta imposta doveva essere contenuta in un regolamento da adottare ai sensi dell'art.17 comma 1 della Legge 23 Agosto 1988, n.400- d'intesa con la Conferenza Stato- Città ed autonomie locali- entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato Decreto Legislativo;

Rilevato:

- > che il termine fissato per l'adozione del regolamento da parte della Conferenza Stato-città ed autonomie locali è scaduto e pertanto, i Comuni, come da disposizione contenuta nel citato art. 4 del D.Lgs. n.23 del 14.03.2011, hanno facoltà di adottare comunque i necessari regolamenti per l'istituzione dell'imposta, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n.446, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 1. il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare "interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi in materia di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei servizi pubblici locali".
 2. il tributo deve prevedere "criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 Euro per notte di soggiorno"
- > che le entrate del Comune di Napoli derivano, in via generale, da prelievi che incidono solo sui cittadini napoletani anche se finanziano servizi di cui usufruiscono, allo stesso modo, soggetti che non contribuiscono all'equilibrio di bilancio;

va

Preso atto:

- > che il previsto regolamento nazionale non è stato emanato entro i termini previsti dalla richiamata normativa e che pertanto è possibile procedere all'adozione di un proprio regolamento che disciplini l'imposta in parola;
- > della volontà dell'Amministrazione di procedere all'applicazione dell'imposta di soggiorno;

Considerato:

- > che il Regolamento sull'imposta di soggiorno deve contenere, quali elementi essenziali: l'individuazione del soggetto passivo d'imposta e le esenzioni, i criteri di gradualità, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le modalità di versamento dell'imposta al Comune di Napoli nonché le sanzioni da applicarsi in caso di inadempimento;
- > che il criterio di gradualità può essere individuato nella differente classificazione delle strutture ricettive alberghiere e residenze turistico alberghiere.

indicate dalla L.R. 15/84 e nella differente tipologia turistica che utilizza le strutture ricettive di tipo extralberghiero (bed and breakfast, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose d'ospitalità, agriturismi);

- 3
- che, sulla scorta del suindicato criterio, la definizione tariffaria dell'Imposta di soggiorno possa derivare dall'applicazione del seguente schema:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE

Classificazione 1 stella	Classificazione 2 stelle	Classificazione 3 stelle	Classificazione 4 stelle	Classificazione 5 stelle
€ 0,00	€ 1 a notte per persona	€ 2 a notte per persona	€ 3 a notte per persona	€ 4 a notte per persona

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE

€ 1 a notte per persona

- che in considerazione dei flussi turistici, relativi ai pernottamenti rilevati a consuntivo dell'anno 2011 sulle strutture ricettive napoletane, suddivise per categorie e classificazione, e sulla detrazione supposta per alcune categorie esenti, il gettito presunto dall'applicazione di detta imposta è di circa Euro 5.500.000,00 annui.

Letto

- Il decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n.23;
- Il Decreto Legislativo 267/2000;

L'Atto costitutivo porta integrale è composto di n° 8 pagine.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dai Dirigenti di seguito indicati, sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, gli stessi dirigenti qui di seguito sottoscrivono:

Servizio Accoglimento della Entrata
Dr. Aniello Cerasuolo

Servizio Polizia Amministrativa
Dr. Francesco Sessole

Servizio Turismo
Dr. Francesco Somma

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

Di proporre al Consiglio Comunale:

- 12
- a) di introdurre, in via sperimentale, a decorrere dal 1° del mese successivo, alla approvazione del presente provvedimento, in attuazione dell'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'imposta di soggiorno a carico dei non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Napoli, specificando che durante la fase di sperimentazione si aprirà un confronto con le associazioni di categoria;

IL SEGRETARIO GENERALE

- b) di determinare l'imposta di soggiorno, nel rispetto del criterio di gradualità secondo parametri di seguito specificati fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi: h

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE

Classificazione 1 stella	Classificazione 2 stelle	Classificazione 3 stelle	Classificazione 4 stelle	Classificazione 5 stelle
€ 0,00	€ 1 a notte per persona	€ 2 a notte per persona	€ 3 a notte per persona	€ 4 a notte per persona

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE

€ 1 a notte per persona

- c) di approvare l'allegato Regolamento sull'imposta di soggiorno nella Città di Napoli con la possibilità di modifica e/o integrazioni in base alle disposizioni che saranno emanate con il previsto regolamento nazionale.

Servizio Accertamento delle Entrate
Dr. Aniello Cerasuolo

Servizio Polizia Amministrativa
Dr. Francesco Sasulle

Servizio Turismo
Dr. Francesco Somma

Visto
Direttore Direzione Centrale
Dr.ssa Tania Esposito

Visto
Direttore VIII Direzione Centrale
Dr.ssa Daniela Michelino

Visto
Direttore IX Direzione Centrale
Dr.ssa Giuliana Visciole

Assessore al Bilancio
Dr. Riccardo Realfonzo

Assessore allo Sviluppo
dr. Marco Esposito

Assessore alla Cultura e Turismo
Dr.ssa Antonella Di Nocera

Letto confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi de Magistris



COMUNE DI NAPOLI

5

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 12 DEL 25.5.12, AVENTE AD OGGETTO:

Proposta al Consiglio Comunale "Istituzione dell'imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti alloggiati nelle strutture ricettive turistiche alberghiere ed extralberghiere della città di Napoli, di cui all'art.4 del D.Lgs. 14.03.2011, n.23 ed Approvazione del relativo Regolamento di istituzione dell'imposta ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446"

I Dirigenti, appreso indicati, esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Servizio Accoglimento delle Entrate
Dr. Aniello Cerassolo

Servizio Polizia Amministrativa
Dr. Francesco Sasella

Servizio Fisco
Dr. Francesco Somma

Addi.....

Pervenuta in Ragioneria Generale il Prot.....

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L..... viene prelevata dal Titolo..... Sez.....
Rubrica..... Cap..... (.....) del Bilancio 200....., che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....
Impegno precedente	L.....
Impegno presente	L.....
Disponibile	L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

6

Proposta di deliberazione delle Direzioni Centrali I, VIII, IX n. 13 del 25/05/2012, pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta in data 25 maggio 2012 (S.G. 464)

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica dei Servizi proponenti;

Letto il parere di regolarità tecnica che recita: "Favorevole", senza nulla segnalare in merito alla possibilità o meno che l'atto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Dalla lettura della parte narrativa, redatta sotto la propria responsabilità dai Dirigenti responsabili dei Servizi proponenti, si evince, tra l'altro, che:

- la disciplina generale di attuazione della Imposta di soggiorno doveva essere contenuta in un regolamento governativo da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1 della Legge 23 agosto 1988 n. 400 d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto legislativo 23/2011;
- in assenza dell'adozione di tale regolamento la proposta di deliberazione in esame esprime la volontà dell'amministrazione di procedere all'applicazione della imposta di soggiorno, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.lgvo 23/2011, approvando un regolamento che disciplini l'istituzione dell'imposta.

L'articolo 4, comma 3 del D.lgvo 23/2011 recita: "In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo".

Con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della presente proposta, giunta alla attenzione della Segreteria Generale nell'immediatezza della seduta della Giunta Comunale, si esprime la volontà di avvalersi della facoltà prevista dal citato articolo 4 D.lgvo 23/2011 e di approvare un proprio regolamento sulle modalità applicative dell'imposta di soggiorno, in assenza di una disciplina generale di attuazione dell'imposta. Si intende avviare una fase sperimentale di applicazione dell'imposta, durante la quale si aprirà il confronto con le associazioni di categoria, un requisito, quest'ultimo, che lo stesso articolo 4 espressamente richiede per l'approvazione del presente regolamento.

Il comma 1 dell'articolo 4 del D.lgs. 23/2011 prevede che: "I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno [...]".

Con la presente proposta si intende graduare l'imposta di soggiorno ancorandola alla classificazione in stelle, stabilita ai sensi della Legge Regionale n.15 del 1984, delle strutture ricettive alberghiere e delle residenze turistico alberghiere, prevedendo, viceversa, per le strutture ricettive extra alberghiere un'unica imposta pari ad 1 euro a notte per persona.

Dalla lettura del regolamento si evince, tra l'altro, la previsione di alcune ipotesi di esenzione alla tassa di soggiorno, all'articolo 6, e all'articolo 9 la declaratoria delle sanzioni previste in caso di violazioni al regolamento.

S.G.

Il Sindaco
Luigi de Magistris

IL SEGRETARIO GENERALE

7


Si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, con particolare riguardo alla correttezza e completezza dell'istruttoria, alla motivazione dell'atto, alla conformità della proposta stessa alla specifica normativa di settore, nonché alla coerenza delle scelte rispetto agli atti di regolazione e di programmazione approvati e all'adeguatezza delle stesse in relazione alle finalità che l'Ente intende perseguire.

Si rimettono all'Organo deliberante le valutazioni e determinazioni conclusive trattandosi di scelte riconducibili all'attività discrezionale dell'Ente, esercitabile nel rispetto del principio di buon andamento ed imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.

Napoli,

25/5/20

Il Segretario Generale



Il Sindaco
Luigi De Magistris

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 397 del 25/5/12, composta da n. 8 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 5, separatamente numerate.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 30 MAG 12, e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio

- Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale
in data _____ n° _____
- Deliberazione decaduta

- Altro

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 8 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 397 del 25/5/12

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. 5 pagine separatamente numerate,

- sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);
- sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barriare le caselle delle ipotesi ricorrenti.
 (2): La Segreteria della Giunta tratterà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.



COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE DI G. C.
N. 397 DEL 25/5/12



COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE VII
SVILUPPO COMMERCIALE, ARTIGIANALE E TURISTICO

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Sommario

Articolo 1 - Istituzione dell'imposta ed oggetto del Regolamento pag. 2
Articolo 2 - Presupposto del contributo pag. 2
Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari pag. 2
Articolo 4 - Misura dell'imposta pag. 2
Articolo 5 - Versamento dell'imposta pag. 2
Articolo 6 - Esenzioni pag. 2
Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive pag. 3
Articolo 8 - Controllo e accertamento dell'imposta pag. 3
Articolo 9 - Sanzioni..... pag. 3
Articolo 10 - Riscossione coattiva pag. 3
Articolo 11 - Rimborsi pag. 4
Articolo 12 - Contenzioso pag. 4
Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali..... pag. 4

m

h

Articolo 1 - Istituzione dell'imposta ed oggetto del Regolamento

- 1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle attività ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
- 2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.

Articolo 2 - Presupposto del contributo

- 1. Presupposto del contributo è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Napoli, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.
- 2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento.

Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

- 1. Soggetto passivo del contributo è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Napoli
- 2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

- 1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
- 2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "stelle", per le residenze turistico-alberghiere e per le attività ricettive extralberghiere con una specifica tariffa unica.

Articolo 5 - Versamento dell'imposta

- 1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato, che rilascia quietanza delle somme riscosse.
- 2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento dell'imposta di soggiorno dovuta al Comune di Napoli, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, con le seguenti modalità:
 - a) con accredito mediante bonifico bancario - codice IBAN IT87 0010 1003 6941 0000 0048 012 intestato a Comune di Napoli - causale: "versamento imposta di soggiorno - trimestre anno....."
 - b) tramite procedure di pagamento on line;
 - c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;

m
ll

Articolo 6 - Esenzioni

- 1. Sono esenti dal pagamento del contributo di soggiorno:
 - a) minori entro il diciottesimo anno di età;
 - b) i pazienti in trattamento sanitario ricoverati in day-hospital presso strutture sanitarie del territorio comunale;
 - c) coloro che assistono degeni ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - d) i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni;
 - e) rifugiati politici
- 2. L'esenzione di cui ai punti b), c) e d) del comma precedente è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è

finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente. I giustificativi delle esenzioni di cui al presente comma saranno conservati presso le strutture per gli eventuali controlli.

Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Napoli sono tenuti a:

- 1) dare informazioni ai propri clienti sulle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno, l'entità e le esenzioni previste, istituendo, a tal fine, appositi spazi;
- 2) dichiarare trimestralmente al Comune di Napoli, entro quindici giorni del mese successivo:
 - il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
 - il relativo periodo di permanenza
 - il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 6;
 - l'imposta dovuta;
 - estremi del versamento.

Articolo 8 - Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sul contributo di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 - Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

5

2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione
3. Non si procede al rimborso del contributo per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti il contributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione.

for

le



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Autonomo Consiglio Comunale
Servizio Collegio dei Revisori

- 0 010 2012

P.C.

Napoli, 08/05/2012

COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2012. 827910B 08/05/2012 13,27

MIS: Collegio dei Revisori 0000152

Rev.: Segreteria del Consiglio Comunale e della C...

Sede: Fontanelle 2012-008 011-0015



Alla Segreteria del Consiglio Comunale
Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai Sigg. Vice Presidenti del Consiglio
Al Sig. Assessore al Bilancio, Finanza e
Programmazione
Al Sig. Assessore allo Sviluppo
Al Sig. Assessore alla Cultura e Turismo
Al Sig. Segretario Generale

LORO SEDI

Oggetto: Rif. Delibera di G.C. n° 397 del 25/05/2012 ad oggetto - "Proposta al Consiglio: Istituzione dell'imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti alloggiati nelle strutture ricettive turistiche alberghiere ed extralberghiere della città di Napoli ed Approvazione del relativo Regolamento di Istituzione dell'imposta".

Si trasmette, in allegato, per gli adempimenti di competenza, copia della relazione del Collegio dei Revisori relativa alla delibera in oggetto.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dr. Bruno RICCI



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEL REVISORI

Napoli, 6 giugno 2012

Rif. deliberazione di G.C. n. 397 del 25.05.2012- Proposta al Consiglio: "Istituzione dell'imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti alloggiati nelle strutture ricettive turistiche alberghiere ed extraalberghiere della città di Napoli, di cui all'art. 4 del D. Lgs. 14.03.2011, n.23 ed approvazione del relativo Regolamento di istituzione dell'imposta ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446".

Con il provvedimento in esame viene proposto al Consiglio di istituire l'imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti alloggiati nelle strutture ricettive turistiche della città di Napoli. In particolare si intende graduare l'imposta di soggiorno ancorandola alla classificazione in stelle, stabilita ai sensi della legge regionale 15/84, delle strutture ricettive alberghiere e delle residenze turistico alberghiere, prevedendo, viceversa, per le strutture ricettive extra alberghiere un'unica imposta pari ad un euro a notte per persona.

Rilevato che:

- l'art. 4 del D. Lgs. 14.03.2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, sancisce che: *"...i comuni capoluogo di provincia possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino 5 euro per notte di soggiorno"*.
- che il termine fissato, ai sensi dell'art.17 – comma 1 – della legge 400/1988, per l'adozione del regolamento da parte della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali è scaduto e pertanto, i Comuni, come da disposizione contenuta nel citato art. 4 del D. Lgs. 14.03.2011, n. 23, hanno facoltà di adottare comunque i necessari regolamenti per l'istituzione dell'imposta, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 15.12.1997, n. 446, nel rispetto di determinate prescrizioni;

- che le entrate del Comune di Napoli derivano, in via generale, da prelievi che incidono solo sui cittadini napoletani, anche se finanziano servizi di cui usufruiscono, allo stesso modo, soggetti che non contribuiscono all'equilibrio di bilancio.

Preso atto:

- che il previsto regolamento nazionale non è stato emanato entro i termini previsti dalla richiamata normativa e che pertanto è possibile procedere all'adozione di un proprio regolamento che disciplini l'imposta in parola,
- della volontà dell'Amministrazione di procedere all'applicazione dell'imposta di soggiorno;

Visto:

- il parere di regolarità tecnica del dirigente del Servizio Accertamento delle Entrate;
- le osservazioni del ViceSegretario Generale;

Il Collegio condivide l'adozione della deliberazione in esame, e null'altro osserva.

Il Collegio dei Revisori



Del. G.C. 397/2012